

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto 7 dicembre 2017, n. 469

Adozione variante al PAI. Comune di Minervino di Lecce.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”* in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del D. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concetto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016

(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* il quale prevede:

- all’art. 3, comma 2, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n.183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite, a far data dall’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le Regioni e le Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;*
- all’art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

Visto in particolare l’art. 12 del succitato D.M. il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come *“piano territoriale di settore”* ed aggiunge che esso è lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *“le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”*.

Visto l’art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*;

Viste le Delibera n. 1 e n. 2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio -parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia".

Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "*Delega di Firma*" ai sensi dell'art.12, comma 6, del D.M. del 25.10.2016;

Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "*Delega di firma*", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.

- **Visto che** con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]* (G.U. n. 8 del 11.01.2006);
- **visto che** con Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 127/2009, è stato accolto, limitatamente ai comuni di *Lequile, Patù, Muro Leccese, Alliste, Ruffano, Taurisano, Aradeo e Nardò*, il ricorso n. 119/2006 annullando la Delibera n. 39 del 30.11.2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, recante Approvazione del Piano di assetto Idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/1989;
- **visto che** la medesima Sentenza TSAP n. 127/09, ai p.ti 3 e 3.1 in Diritto recita rispettivamente: "Il ricorso deve essere accolto e il piano di bacino di cui al provvedimento in epigrafe, va annullato per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione"; "restano salvi e riservati gli ulteriori atti e provvedimenti dell'Amministrazione" lasciando salve, pertanto, le Norme Tecniche del P.A.I., così come approvate dal C.I. con delibera n. 39 del 30.11.2005, che nella fase di Adozione del Progetto di Piano avranno valore di "Norme di Salvaguardia".
- **visto che** il succitato Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con Ordinanza Collegiale in data 13.05.2010, ha richiesto un parziale aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per effetto dell'inclusione del territorio comunale di Minervino di Lecce (LE) all'interno del dispositivo emesso dallo stesso TSAP con Sentenza n. 127/09;
- **visto che** l'art. 2 <Suppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dd procedimenti amministrativi*", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- **visto che** con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione*

dei procedimenti amministrativi”, sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

- **visto che** con determinazione del Segretario Generale protempore dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto “Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 “Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” - applicazione dell’art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.”. Adempimenti.”, che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia;
- **Considerato che** il P.A.I. del Comune di Minervino di Lecce (LE) integra il quadro conoscitivo del P.A.I. e attua i provvedimenti legislativi attualmente vigenti e le finalità dei medesimi provvedimenti legislativi, attraverso l’individuazione della pericolosità idraulica connessa ai bacini endoreici ed esoreici individuati in territorio comunale di che trattasi, della pericolosità geomorfologica connessa alla presenza di cavità ipogee di origine antropica e/o naturale, delle situazioni di rischio elevato e molto elevato dovute alla presenza di infrastrutture o manufatti su paiti di territorio con elementi di pericolosità;
- **visto che** a seguito di approfondimenti ed integrazioni del quadro conoscitivo del P.A.I. si è proceduto all’elaborazione del Progetto di P.A.I. del territorio comunale di Minervino di Lecce, sulla base delle specificità territoriali proprie del territorio comunale di che trattasi, ed adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 42 del 13.07.2016;
- **considerato che** nel mese di luglio 2016 (26 luglio 2016) è stato pubblicato il Progetto di P.A.I. adottato del comune di Minervino di Lecce sul sito ufficiale dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché sul Bollettino della Regione Puglia n. 87 del 28.07.2016, sul Bollettino della Regione Campania n. 54 del 08.08.2016, sul Bollettino della Regione Basilicata n. 32 del 16.08.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale) n. 191 del 17.08.2016 e sono stati trasmessi gli atti relativi, in uno ai registri di deposito di eventuali osservazioni, a tutte le Amministrazioni ed Enti comunque interessati;
- **considerato che** decorso il periodo di 75 giorni complessivi per la consultazione e il deposito delle osservazioni, nel mese di novembre 2016 si è reso necessario reiterare la richiesta di acquisizione dei registri non ancora trasmessi a questa Autorità di Bacino da alcune delle Amministrazioni coinvolte. A seguito di tale reiterazione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti comunque interessati;
- **considerato che** in data 16.11.2016 , con nota PEC acquisita dall’Autorità di bacino della Puglia al prot. n. 15561 del 22.11.2016, il Comune di Minervino di Lecce ha trasmesso il proprio registro non compilato delle osservazioni tecniche, così come non risultano pervenute a nessuno dei registri depositati e nei termini previsti per legge alcuna osservazione tecnica;
- **considerato che** in data 13.12.2016, la Commissione per la Provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI, ha condiviso all’unanimità le risultanze dell’istruttoria della S.T.O. dell’Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 16452 del 09.12.2016 , di integrale conferma del *Progetto di P.A.I -Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico* per il territorio comunale di *Minervino di Lecce*, così come già rappresentati all’interno del Progetto di P.A.I. adottato;
- **considerato che** i sensi della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014, con Disposizione numerata n. 52 del 13.12.2016, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia ha disposto di esprimere, ai sensi delle NTA del P.A.I., parere favorevole al *Progetto di P.A.I - Assetto Idraulico, Assetto*

Geomorfologico e Reticolo idrografico, per il territorio comunale di Minervino di Lecce (LE) e di sottoporre all'esame del Comitato Istituzionale la conseguente proposta di deliberazione per l'approvazione del Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico per il territorio comunale di Minervino di Lecce, integralmente confermato nei contenuti rispetto al Progetto di P.A.I. già adottato e le relative norme tecniche, coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera di C.I. n. 39 del 30.11.2005;

- **considerato che** con Delibera di Comitato Istituzionale n. 85 del 19.12.2016 è stato, quindi, approvato il Progetto di PAI del Comune di Minervino di Lecce;
- **considerato che** in data 03.02.2017, con nota prot. n. 1334 (come corretta da nota prot. n. 1458 del 06.02.2017), l'Autorità di Bacino della Puglia ha richiesto all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia, l'indizione della Conferenza Programmatica, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della Legge 183/89, come sostituito dall'art. 1-bis del DL 279/00, successivamente convertito in Legge 365/00, ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale per il territorio comunale di Minervino di Lecce (LE);
- **considerato che** la richiesta, accolta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 14.02.2017, stabilisce l'indizione ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, ed in aggiunta, stabilisce che l'Autorità precedente prenda atto con determinazione dirigenziale del parere della Conferenza Programmatica, costituito dal verbale della stessa, e lo trasmetta all'Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in sede di adozione del Piano;
- **considerato che** con nota prot. n. 884 del 02.03.2017, acquisita al prot. n. 3110/2017 dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, l'Ufficio Difesa del Suolo ha provveduto a convocare per il 14 marzo 2017 la prima seduta della Conferenza Programmatica, alla quale, nonostante la convocazione fosse stata ricevuta da tutte le Amministrazioni invitate a partecipare, intervenivano l'ex Autorità di Bacino della Puglia, il Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e i rappresentanti del Servizio Difesa del Suolo della Regione Puglia;
- **visto** il verbale della Conferenza, recante il parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato trasmesso, con nota prot. n. 1100 del 14.03.2017 dell'Ufficio Difesa del Suolo, acquisita al prot. n. 3893/2017 dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, a tutte le amministrazioni convocate;
- **considerato che** in data 03.04.2017 con nota prot. n. 4387/2017, l'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia, ha trasmesso all'ex Autorità di Bacino della Puglia, la copia conforme della Determina Dirigenziale n. 81 del 27.03.2017 avente ad oggetto: *"Parere conferenza programmatica art. 68 del D.Lgs. 152/06 sul Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Minervino di Lecce"*.
- **considerato che** con nota prot. n. 13966 del 25/10/2017 ed altre precedenti, il Delegato designato per l'ex-Autorità di Bacino della Puglia ha rappresentato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - ex-Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno la necessità di adottare e successivamente approvare il PAI Assetto geomorfologico ed Assetto idraulico per il Comune di Minervino di Lecce (LE) avendo concluso le relative fasi tecniche;
- **considerato** il parere della conferenza programmatica di cui alla succitata Determina Dirigenziale n. 81 del 27.03.2017 dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia e nello specifico il verbale della seduta del 14.03.2017 che, in considerazione dell'assenza di ulteriori pareri da parte degli Enti e delle Amministrazioni regolarmente invitate e che comunque sono risultate assenti, ha evidenziato che non vi sono modifiche da segnalare sul P.A.I. relativamente al Comune di Minervino di Lecce e che quindi risulta superflua una

disposizione numerata del Delegato del Segretario Generale dell'Autorità di bacino Distrettuale, per la definitiva conversione in Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Minervino di Lecce;

- **considerato che**, per quanto riguarda i contenuti, il presente P.A.I. del territorio comunale di Minervino di Lecce attua i provvedimenti legislativi vigenti attraverso l'individuazione delle aree ritenute ad Alta (A.P.), Media (M.P.) e Bassa (B.P.) Pericolosità Idraulica, connesse alla presenza di bacini endoreici ed esoreici nell'ambito del territorio comunale di Minervino di Lecce, di cui rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9 delle N.T.A. del P.A.I., nonché le aree ritenute a pericolosità Molto Elevata (P.G.3) ed Elevata (P.G.2) Pericolosità Geomorfologica, di cui rispettivamente agli artt. 13 e 14 delle N.T.A. del P.A.I.;
- **considerato che** l'Autorità di Bacino della Puglia ha individuato congiuntamente all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia, alla luce della vigente normativa in materia, il percorso di riadozione e riapprovazione del P.A.I. dei comuni per i quali rimangono valide le disposizioni di cui alla citata Sentenza TSAP 127/09;
- **considerato che** la documentazione tecnica di P.A.I., agli effetti del presente Decreto, si riferisce esclusivamente al Comune di Minervino di Lecce;
- **considerato che** il P.A.I. del comune di *Minervino di Lecce*, rimasto invariato rispetto agli elaborati già approvati del Progetto di Piano, si compone dei seguenti elaborati ancorché designati eliminando le parole "Progetto di" presenti nei frontespizi relativi:
 - ELABORATO_M_00 - Relazione di Sintesi
 - ELABORATO_M_01 - Relazione Generale di Piano
 - ELABORATO_M_02.1 - Reticolo Idrografico del Comune Minervino di Lecce
 - ELABORATO_M_02.2 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Minervino di Lecce
 - ELABORATO_M_02.3 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Minervino di Lecce
 - ELABORATO_M_03 - Elenco degli elaborati
 - N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera del C.I. n° 39 del 30.11.2005;

Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per completare il suddetto iter di adozione e approvazione del P.A.I. per il territorio del comune di *Minervino di Lecce (LE)*, i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli Organi della suddetta ex Autorità di Bacino della Puglia e vengono sottoposti al Micome da nistero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per gli adempimenti conseguenziali come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma"*;

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di bacino della Puglia

- **ritenuto** di poter procedere al completamento del procedimento di adozione e approvazione del *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)* dell'ex Autorità di Bacino della Puglia per il territorio del comune di *Minervino di Lecce (LE)*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

DECRETA

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell'*art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016*, il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per il territorio comunale di *Minervino di Lecce (LE)*, costituito dai seguenti elaborati ancorché designati eliminando le parole "Progetto di" presenti nei frontespizi relativi al progetto di P.A.I. per il quale sono state svolte tutte le attività propedeutiche:

- ELABORATO_M_00 - Relazione di Sintesi
- ELABORATO_M_01 - Relazione Generale di Piano
- ELABORATO_M_02.1 - Reticolo Idrografico del Comune Minervino di Lecce
- ELABORATO_M_02.2 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Minervino di Lecce
- ELABORATO_M_02.3 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Minervino di Lecce
- ELABORATO_M_03 - Elenco degli elaborati
- N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera del C.I. n° 39 del 30.11.2005

Art. 2 - Gli elaborati di cui al precedente art. 1 formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Decreto.

Art. 3 - Di proporre alla Conferenza istituzionale Permanente l'adozione, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, del *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)-Assetto Geomorfologico ed assetto idraulico* di cui agli artt. 1 e 2

Art. 4 - Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la sede Puglia della medesima Autorità di bacino distrettuale.

Art. 5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli